Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante 15, 38122 Trento
Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615
uff.stampa@provincia.tn.it

COMUNICATO n. 460 del 24/02/2012

La delibera a firma del presidente Lorenzo Dellai è stata approvata stamani dalla giunta

DETRAZIONI IRAP SUI CONTRIBUTI PER LAVORATORI DISOCCUPATI

La giunta provinciale ha approvato stamani, su iniziativa del presidente Lorenzo Dellai, la delibera che autorizza la detrazione Irap, alle imprese che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito, a favore di disoccupati o lavoratori sospesi. La detrazione Irap dovuta alla Provincia, è pari al 90 per cento dell'importo del contributo versato agli enti bilaterali, ovvero realtà formate da sindacati ed associazioni di categoria. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della azioni, volute dalla giunta provinciale, per il potenziamento degli strumenti a tutela del reddito dei lavori senza lavoro e degli ammortizzatori sociali.-

La giunta ha varato oggi, su richiesta del presidente Lorenzo Dellai, una nuova misura anticrisi e a sostegno del reddito di lavoratori in difficoltà (sospesi o disoccupati). Le imprese che versano i contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito, potranno detrarre fino al 90 per cento dell'Irap dovuta alla Provincia autonoma di Trento.
La stessa delibera ha demandato a successivi provvedimenti l'individuazione degli enti bilaterali - composti da sindacati e associazioni di categoria - che erogano prestazioni di sostegno al reddito e che danno diritto alla detrazione Irap.
Attualmente la legge in materia di lavoro prevede l'erogazione dell'indennità di disoccupazione, per la durata massima di 90 giornate annue, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali, non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni. La misura è subordinata ad un intervento integrativo pari alla misura di almeno il 20 per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali.
Così come la stessa legge prevede ancora l'erogazione dell'indennità di disoccupazione - sempre per la durata massima di 90 giornate - a favore degli apprendisti con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda di appartenenza, a fronte della sospensione o del licenziamento riconducibile a motivi di crisi aziendale o occupazionale. Anche in questo caso, l'accesso è subordinato ad un intervento integrativo pari alla misura di almeno il 20 per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.
L'incentivo fiscale è stato riconosciuto dalla giunta provinciale sulla base del fatto che gli interventi integrativi degli enti bilaterali rappresentano una tutela ulteriore - rispetto a quella già prevista dagli ammortizzatori sociali in deroga - a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro, o apprendisti licenziati, consentendo inoltre un possibile risparmio delle risorse provinciali stanziate a sostegno dell'occupazione. Da oggi, le imprese che versano i contributi agli enti bilaterali potranno godere dell'incentivo fiscale. -

()